

P. Rossi

COPIA



COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE-
SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI DI TERRITORIO COMUNALE
NON METANIZZATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 10, DELLA
LEGGE 23/12/1998, N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

L'ANNO **DUEMILADIECI** ADDI' **VENTISEI** DEL MESE DI **MARZO**
ALLE ORE 20.30 NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI PREVIA
L' OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA
VIGENTE LEGGE VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I CONSIGLIERI
COMUNALI. ALL' APPELLO RISULTANO:

- 1 GASPARI FRANCO – Sindaco
- 2 FERRARI UMBERTO
- 3 ANDREOLI GIANPAOLO
- 4 GRAZIOLI AMADIO
- 5 ZIPPONI GIUSEPPE
- 6 CHIAPPI GIANCARLO
- 7 TRAININI RICCARDO
- 8 FRANCHINI MARCO
- 9 BRIGNANI ROBERTO
- 10 PIZZAMIGLIO ANGELA
- 11 BARBIERI GIOVANNI
- 12 ROSA FABIANA
- 13 BELLAN ROBERTO

	Pres.	Ass.
		X
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
		X
Totali	11	2

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE **DOTT. LUCIANO LA COMMARA** IL
QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.
RISCONTRATA LA VALIDITÀ DELLA SEDUTA DAL NUMERO DEGLI
INTERVENUTI, IL **SIG. FERRARI UMBERTO- VICE SINDACO** DI AZZANO
MELLA ASSUME LA PRESIDENZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA ED INVITA
IL CONSIGLIO A DELIBERARE SULL'ARGOMENTO, DI CUI ALL'OGGETTO
SOPRA INDICATO, POSTO AL N. 1 ORDINE DEL GIORNO.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI DI TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 10, DELLA LEGGE 23/12/1998, N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Presiede il consigliere anziano FERRARI UMBERTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23.12.1998, n. 448 (legge finanziaria 1999) come sostituito dal dall'art. 12, comma 4, della legge 23.12.1999, n. 488 relativo alla concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sul G.P.L. utilizzati, come combustibili per riscaldamento, in particolari zone geografiche, ampliando il campo di applicazione della suddetta agevolazione tra l'altro alle frazioni di comune non metanizzate ubicate in zona climatica E, appartenenti a comuni ricadenti anch'essi nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, individuate annualmente con delibera di consiglio degli enti locali interessati;

VISTO l'art. 4, comma 2, del D.L. 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23.11.2000, n. 354, come modificato dall'art. 27, comma 3, delle legge 23.12.2000, n. 388, con il quale è stato precisato che per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 412/1993, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

VISTO l'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), il quale dispone che in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003 i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della legge n. 448/1998 e s.m.i., relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. n. 412/1993, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;

DATO ATTO che tale agevolazione era stata reiterata fino alla legge Finanziaria 2009, con scadenza 31/12/2009;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 14.07.2007 con la quale si era provveduto all'individuazione delle frazioni di territorio comunale non metanizzate ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 448/1998 e s.m.i.;

VISTE le note dell'Agenzia delle Dogane rispettivamente n.178604 del 31/12/2009 e n.5961 del 15/01/2009 che invitano i comuni ad aggiornare le delibere di individuazione delle zone non metanizzate, perimetrando contemporaneamente la porzione di centro abitato ove ha sede la casa comunale, poiché dal 01 gennaio 2010 il beneficio fiscale di cui all' art. 8 comma 10 della legge 448/98 e s.m.i. è applicabile alle sole porzioni edificate di territorio, anche parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica "E" *"ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse"*;

RAVVISATA quindi la necessità di individuare le parti del territorio Comunale, nelle quali potranno essere ancora applicati i benefici di cui al Decreto Legge citato in premessa;

ACCERTATO che il territorio del Comune di Azzano Mella è parzialmente metanizzato e che lo stesso ricade in zona climatica "E" ai sensi del D.P.R. 26.08.1993, n. 412;

VISTA la planimetria di inquadramento territoriale con l'individuazione delle zone servite dalla rete del gas metano, redatta da EROGASMET S.p.A., incaricata del servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale, e aggiornata al 31.12.2009¹, dalla quale si desumono di conseguenza quali siano le zone del territorio non metanizzate;

RITENUTO di dover riportare sulla suddetta planimetria, con tratto continuo nero, il perimetro del centro abitato ove ha sede la casa comunale, così come desunto dalla perimetrazione del tessuto urbano consolidato, riportata dalla cartografia del P.G.T. in fase di approvazione;

CONSIDERATO quindi che:

- la legge finanziaria 2010 non prevede più l'estensione del beneficio di cui all' art. 8 c.10 della legge 448/98 e s.m.i. ai residenti all'interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- la perimetrazione del centro abitato è desumibile dalla cartografia del P.G.T. in fase di approvazione, che delimita il tessuto urbano consolidato del Comune di Azzano Mella;
- è necessario aggiornare la cartografia della rete del gas metano presente sul territorio, come da elaborato grafico pervenuto dall'Ente gestore della rete: EROGASMET S.p.A. sovrapponendogli la perimetrazione del centro abitato dove ha sede la casa comunale;

UDITA la relazione del Vice Sindaco;

DATO ATTO che il presente atto è ininfluenza ai fini contabili per l'Ente;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dall'Ufficio Tecnico e dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico contabile del provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare, con riferimento alla normativa richiamata in narrativa, la cartografia redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale allegata alla presente deliberazione, che sostituisce la precedente approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 14.07.2007, e nella quale sono individuate:
 - la porzione di territorio metanizzata, evidenziata in colore giallo, e per differenza quella non metanizzata;
 - il centro abitato ove ha sede la casa comunale, delimitato con tratto continuo nero;
2. di individuare, con riferimento alla normativa richiamata in narrativa, quali porzioni edificate del territorio comunale non metanizzate e aventi diritto, dal 01/01/2010, al beneficio fiscale di cui all'art. 8 comma 10 della legge 448/98 e s.m.i., quelle esterne alla perimetrazione a tratto nero continuo del centro abitato e non evidenziate in colore giallo;
3. di dare mandato agli uffici competenti perché provvedano a trasmettere copia della presente deliberazione e dell'allegata planimetria al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero delle Attività Produttive, Industria e Artigianato.

SUCCESSIVAMENTE il Consiglio Comunale con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese da n. 11 consiglieri presenti;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

¹ Trasmessa con nota Erogasmet S.p.a del 12.03.2010, prot. n. 312, qui pervenuta in data 17.03.2010 e protocollata al n. 1656.

PLANIMETRIA - FUORI SCALA



— CENTRO ABITATO

■ ZONE METANIZZATE